



COMUNE DI PIZZOFERRATO

(Provincia di Chieti)

"Medaglia di bronzo al Valor Militare"

P.I.= 0028 126 0695

e-Mail:comunedipizzoferrato1@virgilio.it

Tel. 0872/946114 - fax 0872/946819

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 12 DEL 21.03.2017

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote TASI anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **10.30** presso la Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta straordinaria in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. FAGNILLI Palmerino	Presente
2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano	Presente
3. CALABRESE Teresa	Presente
4. SCARCI Cinzia	Presente
5. CASCIATO Romeo	Presente
6. RAGNELLI Tony	Assente
7. TARANTINI Carmine	Presente

Totale presenti **6**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Dr. Domenico ACCONCIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. FAGNILLI Palmerino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 (Legge di stabilità 2014) del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi:

- 669 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 676 secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677 che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille;
- comma 683 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamata la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che detta importanti disposizioni, vigenti dal 1 gennaio 2016, che modificano la disciplina normativa della TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/2013, tra cui:

- modifica all'art.1 comma 639: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- sostituzione dell'art.1 comma 669, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
- integrazione dell'art.1 comma 678 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

Visto il D.L. n.47 del 28.03.2014, convertito in Legge n.80 del 23.05.2014, all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

Dato atto della mancanza di entrate derivanti dal gettito del tributo TASI, non è necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire anche in quota parte;

Richiamato l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), che attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ravvisata la necessità di confermare, per l'anno d'imposta 2017, le aliquote TASI in vigore nell'anno 2016 e approvate con propria precedente deliberazione consiliare n. 6 del 29.04.2016;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Vista la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (art. 1, comma 454 - Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297, con la quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 28 febbraio 2017;

Visto il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017; conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della *legge 11 dicembre 2016, n. 232*.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 21.11.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2015;

Acquisti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione proclamato dal Sindaco - Presidente che dà il seguente risultato: Presenti e votanti n. 6 (sei), favorevoli n. 5 (cinque), astenuto 1(uno);

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di confermare per l'anno 2017 le aliquote della TASI in vigore nell'anno 2016 e di seguito riportate:

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: **0,0 per mille**

così, come disposto dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e immobili ad esse assimilati dalla legge;

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **2,0 per mille;**

- Aliquota per gli altri immobili: **0,0 per mille;**

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione che dà il seguente risultato: Presenti e votanti n.6 (sei), favorevoli n.5 (cinque), astenuto 1(uno).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico ACCONCIA

IL SINDACO
F.to Dott. Palmerino FAGNILLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Reg. Pubbl. nr. 79/2017

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69*) in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 04.04.2017 al 19.04.2017

Pizzoferrato, 04.04.2017

F.to Il Messo Comunale
(Tarantini Claudio Nino)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134-3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n°267.

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 21.03.2017 a norma dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

Pizzoferrato, lì 21.03.2017

F.to Il Segretario Comunale
Dott. ACCONCIA Domenico